

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 1 di 39
-------------------------	--	----------------

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

ADEGUAMENTO L.R. 10/2003 e DPGR 29/r del 2003

Comune di Montespertoli

Provincia di Firenze

FEBBRAIO 2007

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 2 di 39
-------------------------	--	----------------

Titolo 1 - Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003 numero 10 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche" di seguito denominata L.R. 10/93 e del Regolamento di attuazione 29/R di cui all'art. 3 della Legge di seguito definito regolamento regionale;
2. Il regolamento che fa parte integrale del Piano del Commercio sulle aree pubbliche è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti);
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 3 di 39
-------------------------	--	----------------

- j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per migliororia, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- o) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- p) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- q) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento in applicazione del piano di cui all'art. 10 della L.R. 10/2003 persegue le seguenti finalità:
 - a. La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b. La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c. La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d. Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e. La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f. L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b. favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 4 di 39
-------------------------	--	----------------

- d. riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e. Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f. Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

Art. 5
Osservatorio e commissione consultiva

Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale dovrà includervi anche il commercio su aree pubbliche allo scopo di :

- avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche,
- dare adeguate informazioni ai soggetti economici e alle forze sociali interessate,
- definire obiettivi di riqualificazione ed ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza

Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti alle attività commerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Comunale una commissione consultiva costituita dalle rappresentanze del Comune, degli operatori del commercio su aree pubbliche, dei produttori agricoli, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio.

Tra i compiti della commissione vi sono inoltre :

- la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
- l'eventuale revisione annuale dei piani del commercio su aree pubbliche

Art. 6
Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. L'Amministrazione comunale si impegna con proprio atto a determinare procedimenti e responsabilità all'interno dei propri uffici.
3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 4, comma 5, della L. R. 10/2003.
4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'ufficio competente provvederà all'attivazione della concertazione con le associazioni di categoria per la definizione del calendario annuale dei mercati e fiere promozionali straordinari.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 5 di 39
-------------------------	--	----------------

Art. 7

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione
 - su qualsiasi area purché in forma itinerante
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal responsabile del servizio competente del comune sede del posteggio. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal responsabile del servizio competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere nell'ambito del territorio nazionale
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della L.R. 10/2003. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
6. L'autorizzazione e la concessione di posteggio e l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1 e 2 della Legge Regionale, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. Le procedure sono effettuate in base a quanto indicato dall'art. 9 della Legge Regionale.
7. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 6 di 39
-------------------------	--	----------------

Art. 8

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Legge Regionale 10/2003, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 e definisce congrui termini per le nuove collocazione.
3. In occasione della settimana in cui si svolge la Mostra del Vino il mercato settimanale viene spostato

Art. 9

Assenza del titolare

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della Legge Regionale n. 10/2003, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento ordinario) ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.), al lavoratore interinale Legge 196/97), all' associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Il produttore agricolo non può delegare.

Art. 10

Durata delle concessioni

1. Ai sensi Art. 2 comma 9 L.R. 10/2003 per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in un afiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 7 di 39
-------------------------	--	----------------

durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 11

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt..
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Gli orari dei mercati, dei posteggi fuori mercato, delle fiere e delle fiere promozionali fanno parte integrante del presente regolamento, pur essendo disciplinate con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Art. 13

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 8 di 39
-------------------------	--	----------------

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

Art. 14

Definizioni

Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2 art. 2 L.R. 10/2003, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal presente regolamento, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza rassegnazione di posteggi.

Art. 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 10/2003. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Art. 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 7 della L.R. 10/2003, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia l'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
 - A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle Imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228.
 - A parità di condizioni verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 3 del Regolamento Regionale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 9 di 39
-------------------------	--	----------------

4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere, alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migliorie.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione ai posteggi portatori di handicap.

Art. 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 18

Criteri di variazione per migliorie (soppresso "e scambio di posteggi")

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migliorie, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate al comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori entro il secondo mercato del mese
3. Gli operatori interessati a migliorare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese)
4. I criteri per la migliorie del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

soppresso comma 5

Art. 19

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 10/2003, , qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 10 di 39
-------------------------	--	-----------------

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art. 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 11 della L.R. 10/2003, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune (competenza Ufficio di Polizia Municipale) provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Art. 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale l'assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze sul mercato il comune, in conformità al Regolamento Regionale, tiene conto dell'anzianità complessiva di presenza maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità si considera l'iscrizione al registro delle imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 10/2003, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Art. 22 Decadenza della autorizzazione e concessione decennale del posteggio

L' autorizzazione e concessione nel mercato decade nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L.R. 10/2003

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 11 di 39
-------------------------	--	-----------------

2. Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità
3. Non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale.
4. Nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative
5. In caso di accertata sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, il comune procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando un tempo di trenta giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Art. 23 Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate: sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 12 di 39
-------------------------	--	-----------------

Capo II - Individuazione dei mercati

Art. 24

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO SETTIMANALE

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza :**SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MARTEDI'** (nel caso di festività lo stesso giorno o il giorno feriale precedente qualora il mercato coincida con le seguenti festività: Pasqua, lunedì dell'Angelo, , 15 agosto, 25 e 26 dicembre.)

b) ubicazione: **PIAZZA CADUTI NEI LAGER**

d) superficie complessiva dei posteggi: **1895 mq.;**

e) totale posteggi: n. **47** di cui:

- n.**9** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. **35** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
- n. **2** riservati ai produttori agricoli (art. 8 c. 4 L.R. 10/2003)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap con vendita di alimentari (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n.**2** riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq **40**
- posteggi su area scoperta n.**1** riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq **40**
- posteggi su area scoperta n **44** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **1.815** mq, di cui per il settore alimentare mq. **360** e per il settore extralimentare mq. **1.455**

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 13 di 39
-------------------------	--	-----------------

MERCATO SETTIMANALE FRAZIONE MARTIGNANA

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MERCOLEDI'** ((nel caso di festività lo stesso giorno o il giorno feriale precedente qualora il mercato coincida con le seguenti festività: Pasqua, lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.)

b)ubicazione: **FRAZIONE MARTIGNANA Via della Torraccia;**

d) superficie complessiva dei posteggi: **96 mq.;**

e) totale posteggi: n. **4,** di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. **1** riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq **24**
- posteggi su area scoperta n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **72** mq, di cui per il settore alimentare mq. **24** e per il settore extralimentare mq. **48**

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 14 di 39
-------------------------	--	-----------------

MERCATO SETTIMANALE FRAZIONE BACCAIANO

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDI'** (nel caso di festività lo stesso giorno o il giorno feriale precedente qualora il mercato coincida con le seguenti festività: Pasqua, lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.)

b)ubicazione: **FRAZIONE BACCAIANO PIAZZA LIVATINO;**

d) superficie complessiva dei posteggi: **280 mq.;**

e) totale posteggi: n. **8**, di cui:

- n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (art. 8 c. 4 L.R. 10/2003)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n.**1** riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq **30**
- posteggi su area scoperta n. **1** riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq **30**
- posteggi su area scoperta n. **6** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **220** mq, di cui per il settore alimentare mq. **80** e per il settore extralimentare mq. **140**

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **un'ora dopo l'orario di inizio**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 15 di 39
-------------------------	--	-----------------

MERCATO SETTIMANALE FRAZIONE ANSELMO

1. svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **LUNEDI'** (nel caso di festività lo stesso giorno o il giorno feriale precedente qualora il mercato coincida con le seguenti festività: Pasqua, lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.)

b)ubicazione: **FRAZIONE ANSELMO PIAZZA CASSARA'**;

d) superficie complessiva dei posteggi: **195 mq.**;

e) totale posteggi: n. **5**, di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. **1** riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq **35**
- posteggi su area scoperta n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **160** mq, di cui per il settore alimentare mq. **40** e per il settore extralimentare mq. **120**

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 16 di 39
-------------------------	--	-----------------

Art. 25

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Art. 26

Spostamento del mercato settimanale del capoluogo

In occasione dello svolgimento della Mostra Mercato del Chianti il mercato settimanale del capoluogo viene spostato in Via Bassi.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 17 di 39
-------------------------	--	-----------------

Titolo 3 - Fiere

Capo I - Norme generali

Art. 27

Definizione e Norme in materia di funzionamento delle fiere

1 Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

2.La Fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della Legge Regionale.

3.L'incaricato del Corpo di Polizia Municipale per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

4.L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

5.E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28

Criteri e modalità per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 3 del Regolamento Regionale, il Comune in cui ha sede la Fiera, rilascia la autorizzazione e contestuale concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

- Maggiore numero di presenze effettive sulla fiera.
- A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle Imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228.
- A parità di condizioni verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

2.I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 3 del Regolamento Regionale. . La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 18 di 39
-------------------------	--	-----------------

2. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati
3. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere, alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Art. 29

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale l'assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze sul mercato il comune, in conformità al Regolamento Regionale, tiene conto dell'anzianità complessiva di presenza maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità si considera l'iscrizione al registro delle imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 10/2003, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 31

Decadenza della concessione decennale del posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 10/2003, la concessione del posteggio decade:
Nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L.R. 10/2003
Nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 19 di 39
-------------------------	--	-----------------

2. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
3. In caso di accertata sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, il comune procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando un tempo di trenta giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 20 di 39
-------------------------	--	-----------------

Capo II - Individuazione delle Fiere

Art. 32

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

La Fiera denominata "**FIERA IN CONCOMITANZA CON LA MOSTRA DEL CHIANTI**" si svolge di norma, **DALL'ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO ALLA PRIMA DI GIUGNO e comunque in concomitanza della Mostra del Chianti**

INTERA SETTIMANA

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: **VIA MONTELUPO, VIALE MATTEOTTI, VIA GRAMSCI, VIA GARIBALDI, VIA ALIGHIERI,**

superficie complessiva dei posteggi: mq. **848,50**

numero totale posteggi: **30**, di cui:

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. **21** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia alimentare, di questi un posteggio è riservato ad operatori con automezzo superiore a 12 metri di lunghezza: da intendersi " n. 1 riservato ad operatori con veicolo e/o autonegozio di lunghezza pari o superiore a 11 metri salvo la disponibilità di spazio" (come da delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22/05/2003)
- n. **8** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia non alimentare, di questi nessun è riservato ad automezzi superiori a 10 metri di lunghezza, salvo disponibilità di spazio: da intendersi "quattro posti sono riservati a veicoli e/o autonegozi di lunghezza pari o superiore ai 9 metri salvo la disponibilità di spazio" (come da delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22/05/2003)
- il posteggio ubicato di fronte all'esercizio commerciale "Coop" è disponibile, per il commercio su area pubblica, soltanto nelle ore e nei turni in cui la Coop effettua la chiusura

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale 10/2003;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

alimentari

non alimentari

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 21 di 39
-------------------------	--	-----------------

La Fiera denominata "**FIERA IN CONCOMITANZA CON LA MOSTRA DEL CHIANTI**" si svolge di norma, **DALL'ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO ALLA PRIMA DI GIUGNO e comunque in concomitanza della Mostra del Chianti**

SOLO FESTIVI

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: **VIA TADDEINI, VIALE MATTEOTTI, PIAZZA DEL POPOLO.**

superficie complessiva dei posteggi: mq. **937,00**

numero totale posteggi: **36**, di cui:

- n. **2** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia alimentare, di questi un posteggio è riservato ad operatori con automezzo superiore a 12 metri di lunghezza: da intendersi **nessun** posto riservato ad operatori con veicolo e/o autonegozio di lunghezza pari o superiore a 11 metri salvo la disponibilità di spazio" (come da delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22/05/2003)

- n. **31** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia non alimentare, di questi **3** posteggi sono riservati ad automezzi superiori a 10 metri di lunghezza, salvo disponibilità di spazio: da intendersi "tre posti sono riservati a veicoli e/o autonegozi di lunghezza pari o superiore ai 9 metri salvo la disponibilità di spazio" (come da delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22/05/2003)

n. **2** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia non alimentare, di mq 1x2 per la vendita di palloncini, piccoli giocattoli e similari

- n. **1** riservato a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, di tipologia alimentare, di mq 1x2 per la vendita di zucchero filato, pop corn e similari

Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale 10/2003;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

alimentari

non alimentari

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 22 di 39
-------------------------	--	-----------------

Art. 33

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza le aree saranno accessibili ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 23 di 39
-------------------------	--	-----------------

Titolo 4 - Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Art. 34 Fiere promozionali

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i Centri storici, specifiche aree urbane, centri e aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritti nel registro delle imprese purché non superino il 50 per cento dei posteggi da assegnare. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà ai sensi della L.R. 10/2003 di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. Per la fiera promozionale il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, in alternativa può decidere di affidare, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della Legge Regionale la gestione dell'intera manifestazione o di parte di essa a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, associazioni che operano sul territorio con finalità di promozione turistica, ricreativo culturale, sportiva o economica.
5. Nei casi in cui la gestione completa della manifestazione sia affidata ad un soggetto esterno al Comune, di cui al punto 4, il gestore della fiera deve trasmettere al Comando di Polizia Municipale, entro 3 giorni dall'effettuazione della stessa, l'elenco degli operatori e dei relativi posteggi assegnati.

Art. 35 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 10/2003, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Anzianità complessiva maturata, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - A parità di anzianità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 4 del Regolamento Regionale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 24 di 39
-------------------------	--	-----------------

4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.

5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

6. In conformità all'art. 7 del DPGR 29R del 4/06/2003 , la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 36

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune ai sensi della L.R. 10/2003 formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Art. 37

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale , l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune, in conformità alla L.R. 10/2003 tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
- 3.L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del DPGR 29R DEL 4/6/2003, in via prioritaria ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 25 di 39
-------------------------	--	-----------------

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Art. 38

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

La Fiera promozionale denominata **MOSTRA DEL CHIANTI** si svolge di norma, **DALL'ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO ALLA PRIMA DOMENICA DI GIUGNO e comunque in concomitanza della Mostra del Chianti**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti: **PIAZZA DEL POPOLO - VIA GARIBALDI - VIA GRAMSCI - PIAZZA MACHIAVELLI**

Piazza del Popolo è riservata ai produttori

Il tratto iniziale di Via Garibaldi ed il tratto iniziale di Via Gramsci fino al bivio di Via Garibaldi sono riservati alle Associazioni ed ai partiti politici di Montespertoli

numero totale posteggi: **FINO AD UN MASSIMO DI 45 RISERVATI A ESPOSITORI, PRODUTTORI DI VINO E ASSOCIAZIONI**

LA GIUNTA COMUNALE PROVVEDERA' ANNUALMENTE CON PROPRIO ATTO, A DISPORRE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA MOSTRA.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 26 di 39
-------------------------	--	-----------------

La Fiera promozionale denominata **ECOFESTA** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei **MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

ubicazione: **VIA SONNINO, VIA ROMA, PIAZZA MACHIAVELLI.**

numero totale posteggi: **N.57**, di cui:

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. **56** riservati alla **VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI (Artigianato Artistico, prodotti dell'arte e dell'ingegno)**

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

1. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: **Prodotti biologici alimentari e non alimentari (artigianato artistico, prodotti dell'arte e dell'ingegno)**

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 27 di 39
-------------------------	--	-----------------

La Fiera promozionale denominata **CARABATTOLANDIA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO OGGETTISTICA E CURIOSITA'** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, **MESE DI NOVEMBRE (data variabile)**.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

ubicazione: **VIA SONNINO, VIA ROMA, PIAZZA MACHIAVELLI.**

numero totale posteggi: **FINO AD UN NUMERO MASSIMO DI 57**, di cui:

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. **56** riservati alla **VENDITA DI OGGETTI DI ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE O VECCHIE**

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

Oggetti di antiquariato, cose usate o vecchie

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 28 di 39
-------------------------	--	-----------------

La Fiera promozionale denominata **FESTA DEL VINO NOVELLO** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, **LA PRIMA DOMENICA DOPO IL 6 NOVEMBRE (data variabile)**.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

ubicazione: PIAZZA DEL POPOLO

numero totale posteggi: **23**, di cui:

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. **7** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio per il settore alimentare
- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**
l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: **ALIMENTARI E NON ALIMENTARI**

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 29 di 39
-------------------------	--	-----------------

La Fiera promozionale denominata **PANEOLIO** si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, **NEL MESE DI NOVEMBRE UNA DOMENICA (data variabile)**.

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

ubicazione: PIAZZA DEL POPOLO

numero totale posteggi: **23**, di cui:

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. **7** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio per il settore alimentare
- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: **ALIMENTARI E NON ALIMENTARI**

Viene soppressa la Fiera promozionale RASSEGNA DEL VINSANTO

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 30 di 39
-------------------------	--	-----------------

. La Fiera promozionale denominata **SAGRA DELLE FRITTELLE** si svolge di norma, **la DOMENICA DELLE PALME**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

SOGGETTO GESTORE dei Banchi riservati a non esercenti commercio su aree pubbliche art. 4 co. 3 DPGR 4/6/2003 n. 29/r : **Circolo arci Montagnana o da individuare con delibera G.C. successiva**

b) ubicazione: **FRAZIONE MONTAGNANA**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **272**

e) totale posteggi: n. 10

- n. 1 riservato ai portatori di handicap (art. 8 c. 2 L.R. 10/2003)
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio per il settore alimentare
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
- n. 5 posti riservati a non esercenti commercio su aree pubbliche ai sensi Art. 4 co. 3 DPGR 29/r 2003

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

L'orario di svolgimento è: **stabilito con apposita ordinanza del Sindaco**

l'orario di spunta è: **30 minuti dopo l'orario di inizio**

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche: **ALIMENTARI NON ALIMENTARI artigianato artistico, prodotti dell'arte e dell'ingegno**

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 31 di 39
-------------------------	--	-----------------

Art. 39

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza le aree saranno accessibili ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 32 di 39
-------------------------	--	-----------------

Titolo 5 - Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Art. 40

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. 10/2003, c. 5 art. 2 in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 41

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 7 della L.R. 10/2003, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Art. 42

Decadenza della concessione decennale del posteggio

1. In caso di accertata sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, il comune procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando un tempo di trenta giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 33 di 39
-------------------------	--	-----------------

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Art. 43

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

POSTEGGIO FUORI MERCATO- SAN QUIRICO-

a) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **LUNEDI**

b) ubicazione: **SAN QUIRICO NEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA VOLTERRANA SUD**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **80**

e) totale posteggi: n.**2**

f) orario: stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

g) tipologia di vendita: **ALIMENTARI**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGIO FUORI MERCATO-VIA LUCARDESE piazzale antistante ex macelli comunali

b) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **SABATO**

b) ubicazione: **VIA LUCARDESE**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **40**

e) totale posteggi: n.**1**

f) orario: stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

g) tipologia di vendita: **ALIMENTARI**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 34 di 39
-------------------------	--	-----------------

POSTEGGIO FUORI MERCATO- PIAZZA UNITA' D'ITALIA-

c) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **GIOVEDI'**

b) ubicazione: **PIAZZA UNITA' D'ITALIA**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **40**

e) totale posteggi: n.**1**

f) orario: stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

g) tipologia di vendita: **ALIMENTARI**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

POSTEGGIO FUORI MERCATO-ORTIMINO-

d) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **GIOVEDI**

b) ubicazione: **ORTIMINO- VIA VOLTERRANA SUD**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **40**

e) totale posteggi: n.**1**

f) orario: stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

g) tipologia di vendita: **ALIMENTARI**

L' accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

IL POSTEGGIO FUORI MERCATO A ORTIMINO DA LUNEDI' A DOMENICA E' STATO ELIMINATO

I POSTEGGI FUORI MERCATO A MONTAGNANA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE FRITTELLE SONO STATI ELIMINATI ED E' STATA ISTITUITA UNA NUOVA FIERA PROMOZIONALE.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 35 di 39
-------------------------	--	-----------------

POSTEGGIO FUORI MERCATO- PIAZZA DEL POPOLO-

e) svolgimento dell'attività: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **DOMENICA E FESTIVI**

b) ubicazione: **PIAZZA DEL POPOLO**

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **40**

e) totale posteggi: n.**1**

f) orario: PERIODO ESTIVO (da Aprile a Settembre)

stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

PERIODO INVERNALE (da Ottobre a Marzo)

stabilito con apposita ordinanza del Sindaco

g) tipologia di vendita: **ALIMENTARI**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

Art. 44

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza le aree saranno accessibili ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 36 di 39
-------------------------	--	-----------------

Titolo 6 - Commercio itinerante

Art. 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Art. 46

Zone vietate

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - nel centro storico del capoluogo i cui contorni sono delimitati dalle seguenti vie: Via Taddeini dall'inizio fino all'angolo di Viale Risorgimento, Viale Risorgimento, Via Dante Alighieri, Piazza Machiavelli, Via Sonnino, Via Trieste angolo Viale Matteotti, Viale Matteotti, Piazza del Popolo;
 - Nei giorni del mercato settimanale su Viale Risorgimento e via Montelupo fino al magazzino comunale.

qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse

Art. 47

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 48

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 37 di 39
-------------------------	--	-----------------

Titolo 7 - **Norme transitorie e finali**

Art. 49

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art.- 50

Concessioni Temporanee

1. Conformemente all'art. 7 c. 8 della L.R. 10/2003, il Comune può provvedere al rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Art. 51

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del precedente regolamento tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di dipendenti o collaboratori familiari la cui qualità risulti da dichiarazione sostitutiva redatta in conformità degli artt. 46 e s. del DPR 445/2000 come disposto dall'art. 7 comma 7L.R. 10/2003

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 38 di 39
-------------------------	--	-----------------

Art. 52 Produttori Agricoli

Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le comunicazioni effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 53 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Art. 54 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Comune di Montespertoli	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE	Pagina 39 di 39
-------------------------	--	-----------------

Art. 55 Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 15 della L.R.10/2003:

- chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

- In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall'art.5 della Legge Regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

- Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

- In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

- Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

- Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28/12/2000 n° 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Art. 56 Abrogazione precedenti disposizioni e norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.